

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 1934, n. 179.

⁽²⁾ Emanato in virtù degli artt. [32](#) e [35](#), [L. 3 aprile 1933, n. 255](#), che recava modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. I limiti originari di somma comunque indicati nel presente decreto, già aumentati prima di 60 volte dalla [L. 10 dicembre 1953, n. 936](#), poi di 240 volte dal [D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422](#) (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'[art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367](#), che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'[art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359](#).

39. (art. 29, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁵⁸⁾ Vedi, anche, il comma 5 dell'[art. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), come sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

40. (art. 32, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁹⁾ Vedi, anche, il comma 5 dell'[art. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), come sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

41. (art. 31, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni Per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁶⁰⁾ Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 1, [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), come sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).